



# COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 \* fax 0119138851 \* C.F. 82501690018 \* P.I. 02249880010  
Orario Uff.: Mar./Ven.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: [vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it](mailto:vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it)

Ordinanza Rep. n. 36/2020

## IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 1 e 3:

*Art. 1, comma 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.*

*Art. 3, comma 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Dato atto che al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con DPCM del 09.03.2020 sono stati estesi a tutto il territorio nazionale i divieti e le limitazioni imposti con DPCM del 08.03.2020;

Visto il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Vista la propria ordinanza n.31/2020

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia su quello locale;

Considerato che uno dei principali obiettivi della sopra richiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio, evitando - come previsto dalle afferenti disposizioni - ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Tenuto conto della necessità di garantire il rispetto delle norme citate, in base al quale tutti gli spostamenti individuali devono essere limitati a motivi indifferibili ed urgenti nonchè le limitazioni imposte agli assembramenti di persone

Per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica, si ritiene di prorogare la propria ordinanza n.31/2020 fino al 13 aprile 2020 incluso, ovvero:

- la chiusura al pubblico di tutte le aree verdi, parchi di proprietà pubblica e divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco e bagni pubblici, su tutto il territorio comunale;
- la chiusura al pubblico della sala d'attesa della stazione ferroviaria;
- che l'ingresso al Cimitero Comunale sia riservato esclusivamente alle operazioni di sepoltura, nonché ai parenti prossimi dei defunti (madre, padre, figli, fratelli, sorelle) nella sola settimana successiva alla sepoltura.

Visto il comma 4, dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e il vigente Statuto comunale;

### **ORDINA**

Per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica **dal 3 aprile 2020 al giorno 13 aprile 2020 incluso:**

- a) la chiusura al pubblico di tutte le aree verdi, parchi di proprietà pubblica e divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco e bagni pubblici su tutto il territorio comunale;
- b) la chiusura al pubblico della sala d'attesa della stazione ferroviaria;
- c) che l'ingresso al Cimitero Comunale sia riservato esclusivamente alle operazioni di sepoltura, nonché ai parenti prossimi dei defunti (madre, padre, figli, fratelli, sorelle) nella sola settimana successiva alla sepoltura.

### **DISPONE**

Alla Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia il controllo del territorio al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza.

Al personale dell'Area Tecnica di provvedere a rendere nota la presente ordinanza mediante idonea segnalazione nelle aree predette.

### **AVVISA**

Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito secondo le previsioni contenute del Codice penale.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Regione Piemonte - unità di crisi, alla locale Prefettura - U.T.G., alla Questura, al Carabinieri di Chivasso, Polizia di Stato di Chivasso, Guardia di Finanza di Chivasso.

### **RICORDA**

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Brandizzo, 03.04.2020

*Firmato digitalmente*  
IL SINDACO  
Dott. Paolo Bodoni

Comune di Brandizzo  
Pubblicato dal 03-apr-2020 al 18-apr-2020